



OGGETTO: Decreto Legge n.1/2022 obbligo vaccinale per cittadini over 50, lavoratori over 50, estensione green pass per servizi alla persona, Smart Working, Scuole.

In data 5 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore Decreto Legge (DL n.1/2022) che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, con particolare attenzione ai **luoghi di lavoro** e alle **scuole**.

La norma in oggetto mira a rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione alle categorie considerate maggiormente esposte e a maggior rischio di ospedalizzazione.

Il Decreto è entrato in vigore sabato 8 gennaio 2022.

Di seguito i principali contenuti:

OBBLIGO VACCINALE

Viene introdotto:

1. **l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto i 50 anni.**

La misura si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea, residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, che abbiano in corso attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno.

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L'obbligo è in vigore dall'**8 gennaio 2022** e vale fino al **15 giugno 2022**.

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €100,00 in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dalla normativa;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali.

2. l'obbligo del **Green Pass Rafforzato** (che, come noto, si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid) per tutti i **lavoratori pubblici e privati** che hanno **compiuto 50 anni di età per l'accesso ai luoghi di lavoro**, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono.

L'obbligo entra in vigore il **15 febbraio 2022** e vale **fino al 15 giugno 2022**.

Ciò significa che, chi non è ancora vaccinato, dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde infatti è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Per il lavoratore che non assolverà all'obbligo vaccinale è prevista una sanzione da €600,00 ad €1.550,00 e la sospensione dello stipendio; sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del Green Pass.

In linea generale si ricorda che per TUTTI I LAVORATORI (quindi anche per gli under 50), l'accesso ai luoghi di lavoro può avvenire solo se in possesso di Green Pass (**Rafforzato o Base**).

Anche in questo caso, per chi non rispetta il divieto è prevista una sanzione amministrativa tra €600,00 e €1.550,00.

Per i datori di lavoro inadempienti ai controlli, è prevista una sanzione da €400,00 ad €1.000,00.

► **PERSONALE UNIVERSITARIO**

Senza limiti di età invece, l'**obbligo vaccinale** è esteso al personale universitario, che viene così equiparato a quello scolastico.

Per gli studenti continua a valere il precedente obbligo di Green Pass (Rafforzato o Base)

► **SMART WORKING**

Sottoscritta una circolare comune tra Ministero del Lavoro e Ministero della Pubblica Amministrazione al fine di sensibilizzare le **amministrazioni pubbliche** ed i **datori di lavoro privati** ad utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, viene pertanto raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Nessuna nuova norma dunque ma semplicemente una circolare per “sensibilizzare” ad usare pienamente gli strumenti di flessibilità già previsti.

Rispetto al settore pubblico, ogni amministrazione può programmare il lavoro agile “con una **rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità**, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile”.

Per quanto riguarda il settore privato viene invece specificato che “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato **anche in assenza degli accordi individuali**”.

Gli adempimenti in materia (comunicazione al Ministero del Lavoro e informativa all’INAIL) sono già stati elencati nelle nostre precedenti circolari.

Importante sottolineare che lo smart working può essere regolarmente svolto anche durante la quarantena e che non può essere considerato un modo per aggirare l’obbligo vaccinale.

GREEN PASS BASE PER ACCESSO A BARBIERI, PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI E PUBBLICI UFFICI

Viene introdotto l’obbligo del Green Pass Base per coloro che accedono a servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri o barbieri); l’obbligo è in vigore dal **20 gennaio**.

Sono previste sanzioni da €400,00 ad €1.000, sia per il cittadino che per l’esercente.

Dal **1° febbraio** viene previsto l’obbligo del Green Pass Base per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Anche in questo caso sono previste sanzioni da €400,00 ad €1.000,00.

Negozi alimentari e supermercati sono esclusi dall’obbligo in quanto servizi essenziali.

E’ possibile che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà adottato un dpcm volto a indicare il raggio d’azione della misura.

La normativa prevede Green Pass di base per difensori, consulenti, periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

La disposizione non si applica ai testimoni e alle parti del processo. L’assenza del difensore, conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde, non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

GREEN PASS RAFFORZATO

Come già specificato nella nostra circolare n. 31 del 31 dicembre, si rammenta che dal **10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), viene ampliato l’obbligo del **Green Pass rafforzato** alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;

- feste conseguentialle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre, sempre dal **10 gennaio 2022**, il Green Pass rafforzato viene reso necessario per l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

SCUOLA

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell'infanzia

Con **un caso di positività**, è prevista la sospensione delle attività per la durata di 10 giorni.

Scuola primaria

Con **un caso di positività**, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.

In presenza di **due o più casi di positività** è prevista, la didattica a distanza (DAD) per la durata per 10 giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, licei, istituti tecnici, etc)

Fino a **un caso di positività** nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e l'uso obbligatorio, in aula, delle mascherine FFP2.

Con **due casi** nella stessa classe è prevista:

- la DAD è prevista per coloro che non sono vaccinati, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo;
- per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Dai **tre casi di positività**, intera classe in DAD per 10 giorni.

RIEPILOGO NORME SULLA QUARANTENA

La quarantena è la misura di isolamento che si applica ad una persona sana che è stata un «contatto stretto» di una persona positiva al virus. L'obiettivo è monitorare i sintomi e identificare subito nuovi casi per evitare di «spargere» il contagio.

Come già evidenziato nella nostra circolare n.31 del 31 dicembre 2021, le nuove norme sulla quarantena introdotte dal DL 229/2021 prevedono che in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19,



la quarantena NON si applica:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario da 120 giorni o da meno di 120 giorni;
-
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o da meno di 120 giorni;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una forma di **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19.

È altresì prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.



Si applica una quarantena della durata di 5 giorni:

ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un Green Pass Rafforzato valido, se asintomatici, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.



Si applica una quarantena della durata di 10 giorni:

ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

In **tutti** i casi sopra descritti, per la cessazione della quarantena, è necessario l'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.



RIEPILOGO NORME SULL'ISOLAMENTO

L'isolamento è la misura che si attua a una persona affetta da Covid per impedire la diffusione dell'infezione nel periodo di trasmissibilità.



Isolamento caso positivo sintomatico

Il soggetto contagiato, sintomatico e risultato positivo a un tampone, può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.



Isolamento caso positivo asintomatico

Il soggetto contagiato, asintomatico e risultato positivo, può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.



Isolamento caso positivo sintomatico o asintomatico in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO

Ai soggetti contagiati, che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE

L'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è valido su tutto il territorio nazionale. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso, **compresi i luoghi di lavoro ed i mezzi di trasporto pubblico** (aerei, treni, autobus).

L'obbligo non è comunque previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina.

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio nelle situazioni previste dagli specifici protocolli sanitari aziendali.



Obbligo mascherina FFP2

La normativa prevede l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per assistere agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto;
- per l'accesso e per l'utilizzo di voli, navi e traghetti, treni Interregionali, Intercity, Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.), nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

Per il mancato utilizzo della mascherina è comminata una sanzione da €400,00 ad €1.000,00.

Per maggior chiarezza, riassumiamo di seguito il calendario delle prossime scadenze dell'emergenza Covid.

SCADENZA

PROVVEDIMENTO

08-gen

Obbligo vaccinale per i cittadini over 50 italiani e stranieri residenti in Italia.

10-gen

Obbligo di **Super Green Pass** per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione; musei; piscine al chiuso e all'aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; sale gioco, sale bingo e casinò.

SCADENZA

PROVVEDIMENTO

Scatta dal 10 gennaio anche l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster), con un **intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose** (rispetto agli attuali cinque).

20-gen

Scatta l'obbligo di Green Pass Base per i clienti di parrucchieri e barbieri e centri estetici.

31-gen

Terminerebbe l'obbligo della chiusura delle discoteche.

01-feb

Scatta la sanzione di €100 per i cittadini over 50 che non si sono vaccinati

Obbligo di Green Pass Base per entrare negli uffici pubblici, in Posta, in Banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l'eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e supermercati – ma l'elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm)

Dal 1° febbraio, la **durata green pass vaccinale** viene ridotta a 6 mesi

Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università

15-feb

Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i **lavoratori** (pubblici e privati) e i **liberi professionisti di almeno 50 anni**. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a

SCADENZA

PROVVEDIMENTO

partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)

31-mar

Fine dello stato di emergenza

15-giu

Fine dell'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati